

DPCM 29 gennaio 2025: “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025”

La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.70, istitutiva del Modello unico di dichiarazione ambientale (cosiddetto Mud), quest’anno dovrà essere presentato, dai soggetti obbligati, con le regole introdotte dal Dpcm 29 gennaio 2025 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.49 del 29 gennaio 2025, relativamente alle dichiarazioni riferite all’anno 2024.

Il termine di presentazione del predetto modello è fissato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis della legge 25 gennaio 1994, n.70, in centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto, e pertanto il termine per la presentazione del Mud dovrà avvenire entro il 28 giugno. Ricordiamo che il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è lo strumento con il quale le imprese e gli enti comunicano i dati relativi ai rifiuti prodotti e gestiti nel corso dell’anno precedente, in base a quello che è il loro ruolo nel processo di gestione degli stessi; va precisato, altresì, che tali dati vengono rilevati dal registro di carico e scarico, il quale, a sua volta, contiene ogni informazione relativa alla quantità e tipologia dei rifiuti gestiti in qualità di trasportatore, recuperatore, smaltitore, intermediario o produttore.

Il Dpcm sopra indicato conferma la struttura del modello e i soggetti obbligati con l’articolazione in sei Comunicazioni e più precisamente:

- 1) Comunicazione Rifiuti;
- 2) Comunicazione Veicoli fuori uso;
- 3) Comunicazione Imballaggi composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori rifiuti di imballaggio;
- 4) Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche Raee;
- 5) Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione;
- 6) Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE.

Il Mud va presentato per ogni unità locale che ne sia obbligata dalla normativa vigente.

Soggetti obbligati rimangono quelli previsti dall’articolo 189, commi 3 e 4, del d.lgs 152/06 nella versione oggi vigente a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs 116/2020 e dall’articolo 4, comma 8, del Dlgs 8 novembre 2021, n.197 cioè:

- 1) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- 2) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi che hanno più di 10 dipendenti e nuovi produttori di cui art.184, comma 3, lettere:

- c) rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
- g) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- 3) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- 4) i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico (art.4, comma 8, d.lgs 8 novembre 2021, n.197;
- 5) gestori dei veicoli fuori uso limitatamente ai veicoli e parti di essi che non rientrano nella disciplina del d.lgs n.209/2003 che in base agli art.7, comma 2-bis, e 11, comma 3, del decreto citato, sono coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel d.lgs n.209/03;
- 6) i Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti di cui all'art.220-bis, comma 1, e art.221, comma 3, lett. a) e c) del d.lgs 152/06;
- 7) i soggetti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione;
- 8) i soggetti coinvolti nella raccolta e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) rientranti nel campo di applicazione del d.lgs n.49/2014 ovvero gli impianti di trattamento dei Raee che effettuano operazioni di trattamento nonché i Centri di raccolta istituiti dai produttori o da terzi che agiscono in loro nome ai sensi dell';
- 9) i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Ato, Comuni, loro Consorzi, Comunità montane) relativamente alla raccolta dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali raccolti sulla base di una convenzione;
- 10) i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) di cui all'articolo 29, comma 6, d.lgs 49/2014 e dell'articolo 6, DM 25/09/2007, n.185.

Per i soggetti che producono rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi, la comunicazione va fatta secondo le medesime modalità stabilite l'anno precedente ovvero la Comunicazione rifiuti in modalità trasportatore.

I soggetti che anche quest'anno non dovranno adempiere all'obbligo di presentazione del Mud (esenzioni) sono:

- 1) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'art.212, comma 8, del d.lgs 152/06, nonché per i soli

rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti provenienti dalle attività di cui all'art.184, comma 3, lettere c),d),g), che non hanno più di dieci dipendenti;

2) i soggetti che, in applicazione dell'art.189, comma 4, produttori di rifiuti speciali che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta o a un circuito organizzato di raccolta di cui all'art.183, comma 1, lett.pp), previa apposita convenzione; la comunicazione in questi casi è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita;

3) le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c) d) e g).

Ricordiamo che, a seguito delle modifiche introdotte dal dlgs 213/2022, è stato chiarito che i soggetti esclusi dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico sono , altresì, esclusi dall'obbligo del Mud.

A tali soggetti esonerati si affiancano poi coloro che assolvono a tale obbligo con altre modalità a seguito di quanto stabilito al comma 6 dell'art.190 nell'attuale versione e più precisamente: imprenditori agricoli di cui all'art.2135 del c.c., produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici Ateco 960201, 960202, 960203 e 960902 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi Eer 180103, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi dell'art.190, comma 1.

Tali soggetti possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del Fir di cui all'art.193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dal citato articolo;

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta dei rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183

Il sistema sanzionatorio risulta immutato a seguito della riscrittura dell'articolo 258, comma 1, del D.lgs 152/06 ad opera delle modifiche apportate dal D.lgs 116/2020 che prevede nel caso di omissione o trasmissione incompleta o inesatta della dichiarazione la sanzione pecuniaria amministrativa applicabile va da un minimo di duemila ad un massimo di diecimila euro; se invece la comunicazione viene presentata oltre il termine di scadenza ma comunque entro sessanta giorni, trova applicazione la sanzione ridotta da ventisei a centosessanta euro.

Nessuna novità per quanto riguarda l'ammontare dei costi da sostenere mediante versamento del diritto di segreteria alla Camera di Commercio (10 euro in caso di spedizione telematica e 15 euro in caso di spedizione cartacea); tale diritto va corrisposto, nel caso di spedizione telematica, con

carta di credito, PagoPA, o avvalendosi del servizio fornito dall'Istituto di pagamento Infocamere. Nel caso di trasmissione tramite Pec il diritto va versato esclusivamente utilizzando il servizio "avviso di pagamento PagoPA.

Dal 2025 l'accesso al portale mud telematico e mud comuni potrà avvenire esclusivamente tramite Spid, Cie, o Cns.

Le procedure di presentazione devono essere esclusivamente telematiche attraverso la compilazione del modello sul portale con firma digitale e pagamento dei diritti di segreteria in modalità on line.

Il Mud semplificato, cioè quello riservato ai soli soggetti che producono, nella propria unità locale, non più di sette rifiuti e che si avvalgono di non più di tre trasportatori e di tre destinatari finali, va compilato anch'esso on line ma all'indirizzo telematico dedicato, così come per la Comunicazione Rifiuti urbani, che dovrà esser inviata tramite il portale dedicato oppure, in alternativa, via Pec all'indirizzo comunicazioneMud.pec.it.

Come per il passato non viene più ammessa la spedizione del Mud in formato cartaceo pena l'applicazione della sanzione di cui all'art.258, comma 1, del TUA (fattispecie di dichiarazione inesatta).

Analogamente se dovessero essere comunicate modifiche ed integrazioni rispetto al Mud presentato esse vanno inderogabilmente comunicate non attraverso una comunicazione integrativa di quella inviata ma mediante la presentazione di una nuova comunicazione che va a sostituire in toto la precedente e pertanto deve essere completa di tutti i dati, accompagnata da un nuovo diritto di segreteria e inviata con le medesime modalità della prima comunicazione; essa va presentata comunque entro il termine di scadenza se si vuole evitare la sanzione prevista per omessa comunicazione.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a

info@bsnconsulting42.it

www.bsnconsulting42.it